

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA DELLO SVILUPPO RURALE E
DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA
SERVIZIO 2 - INTERVENTI RELATIVI ALLE PRODUZIONI AGRICOLE E ZOOTECNICHE
U.O. S2.02 – INTERVENTI PER L'OCM VITIVINICOLA

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il D.P.Reg. n. 70 del 28 febbraio 1979 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
- VISTA la Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10 e ss.mm.e ii.;
- VISTO il D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 789, modificato con D.P.R. 24 marzo 1981, n. 218 - Esercizio nella Regione Siciliana delle attribuzioni del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste;
- VISTA la Legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;
- VISTO il D.P.Reg. n. 2518 del 08/06/2020 con il quale è stato conferito al dott. Dario Cartabellotta, in esecuzione della delibera di Giunta n. 200 del 28/05/2020, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;
- VISTA la Legge 20 febbraio 2006 n. 82 "Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'organizzazione comune di mercato (OCM) del vino";
- VISTO il Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, nonché i connessi atti delegati e di esecuzione;
- VISTO in particolare l'allegato VIII del predetto Reg. n. 1308/2013 che recita: "Pratiche enologiche di cui all'articolo 80", parte I "Arricchimento, acidificazione e disacidificazione in alcune zone viticole";
- VISTO il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008, che reca modalità di applicazione relative all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che prevede, tra l'altro, disposizioni riguardo all'eliminazione dei sottoprodotti (art. 22 e 23);
- VISTO il Regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009, che reca alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;
- VISTO il D.M. del MIPAF 19 dicembre 2000 "Modalità di applicazione del divieto di vinificazione delle uve da tavola e per la vinificazione delle uve di cui all'art. 28, par. 1, regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio";
- VISTO il D.M. 9 ottobre 2012 n. 278 del Ministero delle Politiche agricole e Forestali recante "Disposizioni nazionali di attuazione del Reg. (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di taluni prodotti vitivinicoli";
- VISTA la legge 12/12/2016 n. 238 "disciplina organica delle coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino" che all'art. 10, comma 2, dispone che le regioni, con proprio provvedimento, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, autorizzano annualmente l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e

del vino, destinati alla produzione dei vini con o senza IGP e DOP, nonché delle partite per l'elaborazione dei vini spumante, dei vini spumante di qualità e dei vini spumante di qualità del tipo aromatico, con o senza IGP o DOP;

VISTO il Decreto ministeriale n. 5396 del 27 novembre 2008, recante le disposizioni di attuazione dei regolamenti CE n. 479/2008 del Consiglio e CE n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione;

VISTO il Decreto ministeriale n. 7407 del 4 agosto 2010, che modifica l'art. 5 del Decreto ministeriale n. 5396, recante ulteriori disposizioni applicative dell'utilizzo dei sottoprodotti derivanti dai processi di vinificazione;

VISTO il vademecum vendemmiale dell'ICQRF campagna 2021-2022 pubblicato sul sito del MiPAAF, dove tutti gli operatori del settore vitivinicolo potranno fare riferimento per le indicazioni relative ai principali adempimenti a carico delle imprese, alle norme di riferimento ed alle disposizioni applicative;

VISTO il D.D.G. n. 2970 del 03 agosto 2021 che determina, per la campagna vendemmiale 2021/2022, il periodo entro il quale possono avere luogo le operazioni di raccolta delle uve destinate alla vinificazione, nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali sopra specificate;

VISTE le istanze pervenute da parte di alcune fra le maggiori Cantine Sociali del territorio regionale, con le quali si richiede l'autorizzazione all'arricchimento dei mosti e dei vini, in conformità a quanto previsto dall'Allegato VIII, parte I, del Reg. UE 1308/2013, citato precedentemente;

VISTA la nota prot. 51032 del 09 agosto 2021 con la quale si richiede all'Istituto Regionale del Vino e dell'Olio una dettagliata relazione circa la reale sussistenza dei presupposti per il rilascio dell'autorizzazione richiesta;

TENUTO CONTO della relazione dell'Istituto Regionale del Vino e dell'Olio pervenuta con nota prot. n. 0007092/2021 del 09/08/2021 che, considerato l'anomalo andamento climatico del periodo Giugno-Luglio e l'inizio di Agosto dell'anno in corso che ha influenzato negativamente l'attività vegetativa delle piante limitando l'accumulo degli zuccheri negli acini, rappresenta l'opportunità di autorizzare la pratica dell'arricchimento su tutto il territorio regionale;

DECRETA

Articolo 1

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate, nella campagna vitivinicola 2021/2022 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli citati in premessa, ottenuti da uve di varietà idonee alla coltivazione nella Regione Sicilia ed ivi raccolte, atte a dare vini, vini ad IGP, vini DOP, nonché delle partite (cuveè) per l'elaborazione dei vini spumante, dei vini spumante di qualità e dei vini spumante di qualità del tipo aromatico, con o senza IGP o DOP

Articolo 2

Le operazioni di arricchimento, per i vini di cui al precedente articolo, debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di 1,5 gradi, fatte salve, per i vini a D.O.P., le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca mediterranea - Dipartimento dell'Agricoltura; inoltre lo stesso provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 68 della L.R. 21/2014 e s.m. e i. (art. 98 L.R. n. 9/215).

Palermo, 11/08/2021

IL DIRIGENTE GENERALE

Dario Cartabellotta

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993*